



## **TRIBUNALE FEDERALE FIPAV**

### **COMUNICATO UFFICIALE N° 26 – 28 OTTOBRE 2022**

Riunione del giorno 19 ottobre 2022

06.22.23 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

- Sig. **Giorgi Roberto**
- Sig.ra **Maltagliati Valentina**

#### **IL TRIBUNALE FEDERALE**

Composto da

- Avv. Massimo Rosi           Presidente
- Avv. Antonio Amato       Vice Presidente
- Avv. Antonio Mennuni     Componente

Con atto di deferimento relativo al procedimento Reg. n. 08.22.23 la Procura Federale richiedeva al Tribunale Federale di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare nei confronti di:

- **GIORGI ROBERTO e MALTAGLIATI VALENTINA:** *“Per essersi fatti promotori, il primo nella qualità di Presidente del CT FIPAV Appennino Toscano e la seconda nella qualità di Consigliere e Referente Beach Volley dello stesso Comitato Territoriale, in concorso tra di loro ed in violazione degli artt. 16 e 51 Statuto FIPAV, 19 e 56 R.A.T., 1 e 5 Codice Etico FIPAV, 1 e 74 Reg. Giur., con comunicazione ufficiale del 14/6/2022, indirizzata a giovani tesserati e sodalizi di appartenenza del territorio, di un raduno promozionale per l'attività di beach volley, fissato per il giorno 9/7/2022, coinvolgendo nell'organizzazione la ASD Team Beach, sodalizio non affiliato alla FIPAV e contestualmente dando risalto alla circostanza che detta associazione avrebbe organizzato, il successivo 10/7/2022, un torneo tra i partecipanti al raduno e così, di fatto, facendosi promotori di iniziative sportive fuori dall'ambito federale, in violazione dei propri doveri istituzionali; attività poi reiterata nel successivo mese di agosto 2022.”*

Il Tribunale Federale deliberava di procedere all'instaurazione del procedimento disciplinare e disponeva la convocazione degli incolpati per l'udienza del 19 Ottobre 2022



in videoconferenza, dove, alla presenza del rappresentante della Procura Federale Fipav, Avv. Giorgio Guarnaschelli, risultavano collegati il Sig. GIORGI Roberto e la Sig.ra MALTAGLIATI Valentina personalmente e l'Avv. Luca Marchese quale difensore nominato da entrambi gli incolpati.

Il Tribunale, all'esito della predetta udienza, dava lettura del dispositivo riservandosi il deposito delle motivazioni entro 10 gg.;

### **IL TRIBUNALE FEDERALE**

- Letti gli atti ed esaminati i documenti;
- Udita la relazione del rappresentante della Procura Federale e delle conclusioni dallo stesso rassegnate;
- Udito il difensore degli incolpati e preso atto delle conclusioni dallo stesso rassegnate;
- Preso atto delle memorie difensive depositate dagli incolpati e della documentazione del procedimento;

### **OSSERVA**

La fattispecie all'esame trae origine dalla comunicazione del 27 Agosto 2022, a mezzo della quale il Presidente del Comitato Regionale Toscana evidenziava alla Segreteria Generale FIPAV, per quanto di competenza, l'iniziativa del Comitato Territoriale Appennino Toscano relativamente all'organizzazione di una attività di promozionale beach volley con il coinvolgimento, in qualità di Società ospitante, di un sodalizio (ASD Team Beach) non affiliato alla FIPAV peraltro già in precedenza coinvolto in simili iniziative.

La Procura Federale, aperta l'indagine relativa al procedimento anche con l'acquisizione dei documenti allegati all'esposto, individuava quali responsabili dei fatti denunciati il Sig. Roberto Giorgi, Presidente del Comitato Territoriale Appennino Toscano, e la Sig.ra Valentina Maltagliati, quale Consigliere e Referente Beach Volley del predetto Comitato. All'esito della conclusione delle indagini gli incolpati facevano pervenire una memoria nella quale, sostanzialmente, dopo aver ricostruito anche documentalmente il susseguirsi di alcuni fatti e circostanze ed i rapporti intrattenuti con il Comitato Regionale e loro rappresentanti, invocavano la loro assoluta buona fede per aver ritenuto il sodalizio ASD Team Beach affiliato alla FIPAV a seguito di apposita istruttoria di affiliazione ritenuta completata e priva di anomalie.



La Procura medesima, ritenendo esaurita la fase istruttoria e comunque comprovata la dedotta responsabilità disciplinare in capo agli incolpati, li deferiva innanzi a questo Tribunale con il capo di incolpazione riportato in epigrafe.

\*\*\*\*\*

Ciò premesso, il Tribunale Federale, dopo aver esaminato e valutato attentamente la documentazione e le circostanze del procedimento in esame nonché le deduzioni svolte dagli incolpati nelle memorie difensive depositate ed in udienza, ritiene che la condotta assunta dai tesserati Roberto Giorgi e Valentina Maltagliati sia meritevole di sanzione disciplinare per le ragioni che qui di seguito si espongono.

Appare pacifico e non contestato, infatti, così come può evincersi anche dalle deduzioni svolte dagli incolpati innanzi alla Procura Federale e dalla documentazione ivi allegata, che il Sig. Giorgi Roberto, nella sua qualità di Presidente del Comitato Territoriale Appennino Toscano, in concorso con il Consigliere e referente Beach Volley dello stesso, Sig.ra Maltagliati Valentina, hanno promosso ed organizzato un raduno finalizzato alla promozione dell'attività di Beach Volley, coinvolgendo nell'organizzazione la ASD Team Beach, quale sodalizio non affiliato alla FIPAV.

La palese violazione dei doveri istituzionali in capo agli odierni incolpati, assume maggior rilievo allorché nelle comunicazioni inoltrate ai sodalizi del territorio, allegate all'esposto, viene promossa anche l'organizzazione da parte della ASD Team Beach di un torneo tra i partecipanti al raduno.

Le argomentazioni difensive svolte, sia davanti alla Procura Federale che innanzi a questo Tribunale, si ritengono non condivisibili.

Infatti, la circostanza che il sodalizio ASD Team Beach avesse inoltrato regolare domanda di affiliazione, tramite i relativi moduli visionati anche dal Presidente Giorgi, non può giustificare l'asserito legittimo affidamento di quest'ultimo sull'avvenuta formale affiliazione del predetto sodalizio che in effetti non è mai stata ratificata dalla Federazione. Proprio per la carica di Presidente rivestita dal Sig. Giorgi, incombeva su quest'ultimo una puntuale verifica delle suddette circostanze così come si ritiene che anche la Sig.ra Maltagliati, in ragione della carica assunta di Consigliere e Referente Beach Volley, avesse parimenti lo stesso onere di verifica rimasto inadempito.

Oltretutto, rispetto alle deduzioni svolte sul punto dalla difesa, tendenti ad escludere ogni responsabilità della Sig.ra Maltagliati per mancanza delle relative competenze, occorre



precisare che proprio per quanto dedotto e comunicato nelle difese svolte dagli incolpati innanzi alla Procura Federale, emerge il coinvolgimento della ASD Team Beach, nell'attività di promozione svolta, per il tramite della stessa Sig.ra Maltagliati.

Non può sottacersi, in merito, che gli odierni incolpati, in ragione delle funzioni apicali dagli stessi svolte, avevano certamente a disposizione tutti gli strumenti informatici e non per una puntuale verifica in relazione all'avvenuta affiliazione o meno del sodalizio impropriamente coinvolto.

Esulano dall'esame di questo Tribunale e dall'oggetto del presente procedimento, le deduzioni difensive relative alla competenza organizzativa delle attività promozionali locali del Beach Volley, ritenendosi opportuno ribadire, al riguardo, che delegare a soggetti estranei alla FIPAV l'organizzazione di attività strettamente Federali, costituisce una palese violazione dei doveri propri degli Organi Federali Territoriali, che hanno il compito istituzionale di promuovere e garantire, nell'ambito delle proprie competenze e nei rispettivi territori, gli interessi della FIPAV e dell'intero movimento pallavolistico nazionale, quale organizzato e disciplinato dalla FIPAV stessa sulla base delle norme federali.

In forza delle suesposte ragioni, la condotta tenuta dagli incolpati appare meritevole di adeguata censura con la conseguente applicazione della sanzione che viene determinata come in dispositivo.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale Federale delibera di infliggere a carico del tesserato Roberto GIORGI la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi 4 (quattro).

Delibera di infliggere a carico della tesserata Valentina MALTAGLIATI la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi 4 (quattro).

Roma, 28 ottobre 2022

F.to IL PRESIDENTE

Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 28 ottobre 2022